



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 90 DEL 09/05/2024

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA DEGLI ACCESSI IN AREA DEMANIALE MARITTIMA, DAL XXIX° ACCESSO AL MARE DI VIA BAFILE SINO A VIA ORIANI, COMPRESI GLI ACCESSI AL MARE PRIVATI. STAGIONE TURISTICO BALNEARE 2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che Città di Jesolo conta, durante la stagione estiva, la presenza di migliaia di turisti, anche giornalieri, i quali si riversano sulle vie e piazze principali del lido, nonché sull'arenile;

Considerata la storica presenza, nella zona di Piazza Mazzini, di locali e, lungo l'arenile, di chioschi ed altri pubblici esercizi che attraggono, con continui eventi serali, una moltitudine di avventori i quali impegnano a piedi gli accessi al mare, limitrofi alla zona della piazza, per raggiungere e lasciare l'arenile;

Rilevato che la maggior affluenza di pedoni, sugli accessi al mare in questione, si registra durante i fine settimana e nel periodo di ferragosto con direzione dall'asse viario principale interessato dalla stagionale Z.T.L. all'arenile;

Constatato che l'accesso al mare di via Nieve presenta, per la sua posizione centrale e di diretto accesso ad uno dei più rinomati e frequentati locali dell'arenile, le maggiori criticità in termini di affluenza e passaggio pedonale; criticità che si ripercuotono anche sui limitrofi accessi, in particolare dal XXIX° accesso al mare di via Bafile sino a via Oriani, compresi gli accessi al mare privati ad uso pubblico;

Accertata la presenza, negli accessi suindicati ed in prossimità degli stessi, di passi carrai, stalli di sosta ed altre aree private al servizio di residenti, domiciliati e frontisti i quali impegnano la carreggiata degli accessi citati con continui passaggi e transiti veicolari;

Considerato che il transito pedonale deve trovare adeguato coordinamento con il traffico veicolare al fine di evitare situazioni di pericolo e/o intralcio alla circolazione soprattutto con indebite e prolungate occupazioni della carreggiata;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l'art. 1, 5, 7, 190 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e le rispettive norme del regolamento di attuazione.

O R D I N A

1) Sugli accessi al mare dal **XXIX° accesso al mare di via Bafile sino a via Oriani, compresi gli accessi al mare privati ad uso pubblico** e con esclusione dell'accesso al mare di via Nieve [per quest'ultimo, vedi successivo punto 2)]:

il divieto di transito **tutti i sabati**, dalle **ore 22:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo**, con inizio da **sabato 18 Maggio 2024 sino a sabato 31 Agosto 2024**, nonché dalle **ore 22:00 alle ore 04:00 del**

giorno successivo nelle giornate del **14 - 15 – 16 – 17 e 18 Agosto 2024**, con le seguenti eccezioni e condizioni:

a. transito dall'intersezione con l'asse principale verso l'arenile:

consentito esclusivamente ai residenti, domiciliati e frontisti nelle abitazioni, condomini, strutture alberghiere, attività commerciali ecc. aventi passo carraio o accesso pedonale all'interno dell'area interdetta o transito pedonale a ridosso dell'area demaniale interessata;

b. transito dall'arenile verso l'intersezione con l'asse principale:

sempre consentito.

2) Sull'accesso al mare di **via Nievo:**

il divieto di transito **tutti i sabati**, dalle ore **22:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo**, con inizio da sabato **18 Maggio 2024 sino a sabato 31 Agosto 2024**, nonché dalle **ore 22:00 alle ore 04:00 del giorno successivo** nelle giornate del **14 - 15 – 16 – 17 e 18 Agosto 2024**, con le seguenti eccezioni e condizioni:

a. transito dall'intersezione con via Zara verso l'arenile:

consentito esclusivamente agli ospiti dell'Hotel delle Rose per raggiungere gli stalli di sosta ivi presenti, nonché agli avventori del pubblico esercizio all'insegna "Capannina Beach";

b. transito dall'arenile verso l'intersezione con via Zara:

consentito esclusivamente agli ospiti dell'Hotel delle Rose per lasciare gli stalli di sosta ivi presenti.

3) Che al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza possano essere posate sulla carreggiata barriere fisiche di tipo provvisorio e rimovibile (ad esempio, transenne) e che il controllo delle presenti disposizioni possa essere assicurato anche con l'impiego di privati addetti alla sicurezza (c.d. steward) opportunamente individuati con bando promosso dall'Amministrazione comunale;

4) Che in corrispondenza delle chiusure di carreggiata degli accessi al mare possano essere previste e segnalate deviazioni del traffico pedonale in direzione degli accessi limitrofi.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. del 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

E' sospesa l'efficacia di ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.